

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

Art. 127 ter
c.p.c.

R.G.N. 23359/2025

Cron.

Rep.

Ud 30/06/2026

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23359-2025 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati
██████████;

- ricorrente -

contro

2026 S.M.A. - SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE
3135 CAMPANIA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1841/2025 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 09/05/2025 R.G.N. 2798/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.



FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, all'esito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato ad [REDACTED] dalla SMA Campania Spa, rigettando l'appello depositato dal lavoratore in data 25 ottobre 2024.

2. La Corte, sul punto che ancora qui rileva, ha argomentato: «Lette le note scritte, rilevata la tardività della richiesta di trattazione orale della parte appellante, alla udienza odierna del 10.4.2025, la Corte riservava la causa in decisione».

3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l'intimata.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie.

All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso denuncia la nullità del procedimento e della sentenza gravata, in relazione all'art. 127 ter c.p.c., per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, nonostante la richiesta della parte appellante e la sostituzione della prima udienza di trattazione della causa con note scritte mediante decreto comunicato alla medesima prima della costituzione della parte appellata e prima della scadenza del termine di cui all'art. 436 c.p.c.



All'uopo si deduce che, rispetto all'udienza di discussione fissata per l'appello in data 7 novembre 2024 per il giorno 10 aprile 2025, con decreto del 5 marzo 2025 si disponeva la sostituzione di detta udienza ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, assegnando termine sino alle 9.30 del giorno di udienza per il deposito di note scritte e avvisando «della facoltà di presentare richiesta di trattazione orale entro il termine di cinque giorni dalla data di comunicazione del presente decreto».

Viene rilevato che l'appellata società solo successivamente si costituiva con memoria in data 28 marzo 2025 e che l'appellante, con le note di trattazione scritta, al fine di replicare compiutamente alle avverse difese, chiedeva «concessione di termine per note difensive o fissarsi udienza di discussione orale».

Si argomenta che, nonostante ciò, la causa veniva trattenuta in decisione, sulla base di una asserita tardività della richiesta di fissazione della discussione orale che si sarebbe consumata ancor prima dell'instaurazione del contraddittorio e della costituzione dell'appellata.

2. Il motivo è fondato.

Opportuno premettere che, nel caso all'attenzione del Collegio in cui l'atto di appello è stato depositato in data 25 ottobre 2024, non trova applicazione la novella del combinato disposto degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024, in difetto di una esplicita disposizione normativa in tal senso, così come stabilito dall'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo (v. Cass. n. 11378/2026).



Ciò premesso, le Sezioni unite di questa Corte, avuto riguardo alla versione qui applicabile dell'art. 127-ter c.p.c. anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, hanno statuito che, nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte è ammissibile a condizione che, tra l'altro, «nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione» e sempre che il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa «qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta» (Cass., Sez. un., n. 17603/2025).

Orbene, nella specie la Corte territoriale ha disatteso «la richiesta di trattazione orale della parte appellante» sull'errato assunto che fosse tardiva, comminando una decadenza non prevista dalla legge, atteso che l'art. 127 ter, comma 2, c.p.c., qualifica come perentorio solo il termine minimo stabilito per il deposito delle note, ma non quello di cinque giorni dalla comunicazione in cui la parte costituita può opporsi alla sostituzione, né quello successivo, sempre di cinque giorni, entro cui il giudice deve provvedere.

Come noto, il termine perentorio è solo quello espressamente dichiarato tale dalla legge secondo la previsione dell'art. 152, secondo comma, c.p.c. o quello fissato dal Giudice che dalla legge sia autorizzato a fissare. Se il legislatore avesse inteso qualificare come perentori i termini in questione nell'art. 127 ter c.p.c. l'avrebbe espressamente previsto, visto che ha qualificato perentori i diversi termini disciplinati per le parti per deposito di memorie. Laddove ha voluto ha cioè richiamato la disciplina propria dei termini perentori nell'ambito dello stesso articolo; non avendolo fatto, evidentemente non ha inteso comminare

Numero registro generale 23359/2025

Numero sezionale 3135/2026

Numero di raccolta generale 25645/2026

Data pubblicazione 21/09/2026



alcuna decadenza per l'eventuale violazione (così Cass. n. 11378/2026 cit.).

Inoltre, la Corte territoriale non ha tenuto conto che la società appellata si era costituita solo successivamente al decreto di sostituzione dell'udienza pubblica e al decorso del relativo termine assegnato alla parte per opporsi; di modo che la richiesta di fissazione della discussione orale risultava ampiamente giustificata dall'iter processuale e dall'esigenza di ripristinare il pieno dispiegarsi del principio del contraddittorio in ragione della sopravvenuta costituzione in appello.

In coerenza con i principi stabiliti dalla pronuncia delle Sezioni unite prima richiamata, questa Corte ha avuto modo di affermare che «se è vero che anche nel rito del lavoro, è possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare, è pur vero che detto principio vale a patto che la sostituzione non si pretenda integrale e che l'iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta. Se, infatti, l'andamento processuale richiede un chiarimento dialogico tra le parti ed il giudice è indispensabile recuperare il principio del contraddittorio, anche a tutela del diritto di difesa. La dialettica delle parti ed il confronto dialogico sono del resto alla base del rispetto dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, sicché alcuna compressione degli stessi può derivare dall'adozione del rito cartolare» (in termini, Cass. n. 252/2026). Nel caso di specie, la decisione della Corte territoriale si è posta in contrasto con i principi richiamati, non solo trascurando la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale sulla base di una motivazione errata in diritto, ma anche definendo il giudizio in una unica udienza cartolare, nonostante lo svolgimento concreto del processo imponesse di ripristinare il



pieno dialogo tra le parti in funzione di garanzia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

3. In conclusione, il ricorso dev'essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si uniformerà a quanto statuito, fissando l'udienza di discussione in grado d'appello e provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.

La Presidente
Dott.ssa Margherita Leone



Numero registro generale 23359/2025

Numero sezionale 3135/2026

Numero di raccolta generale 25645/2026

Data pubblicazione 21/09/2026

